

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con atto C.C. n. 64 del 29/06/2012

Art. 1 **Finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 **Definizione**

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere verso l'esterno il prestigio dell'Ente, valorizzando il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della Comunità amministrata, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3 **Spese di rappresentanza: spese ammissibili**

1. Sono spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:

a) ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva. In tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo per il prestigio ed il numero dei soggetti interessati; sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;

b) colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore dei soggetti di cui alla lettera a).

In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;

c) spese per offrire omaggi vari alle personalità o agli ospiti in occasione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente e con i suoi specifici interessi, anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune di Cernusco sul Naviglio;

d) oneri connessi agli interventi di gemellaggio;

e) spese per l'acquisto e l'invio di biglietti augurali in occasione di nomine o festività da parte del Sindaco e Assessori;

f) onoranze funebri (invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio, presenza del Gonfalone alla cerimonia) in occasione del decesso di personalità, di amministratori in carica o ex amministratori;

g) doni ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni, alle persone ultra centenarie.

Art. 4 **Esclusioni**

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;

- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;

- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.);

- colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;

Regolamento spese di rappresentanza

- omaggi ad Amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni);
- spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali indicati al precedente articolo 2.

Art. 5 **Soggetti autorizzati**

1. L'unico soggetto legittimato a dichiarare la valenza delle suddette spese è il Sindaco o nei casi di sua assenza o impedimento il Vicesindaco.
2. Ciascun Assessore, nell'ambito delle proprie competenze, potrà richiedere al Sindaco l'autorizzazione ad effettuare spese rientranti all'interno del presente regolamento, il quale la rilascerà previa verifica della coerenza della spesa con i contenuti del presente regolamento ed accertamento, da parte del dirigente competente, della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa.
3. Il provvedimento del Sindaco che autorizza l'effettuazione delle spese di rappresentanza deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - destinazione effettiva della spesa;
 - indicazione specifica dei soggetti autorevoli o dei rappresentanti di Enti, diversi dal Comune di Cernusco sul Naviglio, a favore dei quali la spesa viene effettuata;
 - ambito di relazione pubblica o manifestazione all'interno della quale la spesa viene effettuata;
 - legame con i fini istituzionali dell'Ente.

Art. 6 **Gestione amministrativa e contabile**

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al dirigente ivi individuato;
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate dal dirigente del Servizio competente, previa autorizzazione all'utilizzo dello stanziamento da parte del dirigente individuato nel PEG.
3. All'atto di liquidazione dovrà essere allegato il provvedimento del Sindaco di cui al comma 3 del precedente articolo 5.
4. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi.
5. Le spese di rappresentanza, così come individuate all'art. 3, non possono essere imputate a capitoli di spesa diversi da quelli denominati in bilancio "spese di rappresentanza".

Art. 7 **Prospetto delle spese**

1. Il prospetto delle spese di rappresentanza, nello schema approvato con decreto interministeriale in data 23 gennaio 2012, dovrà essere allegato al Rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del già citato d.lgs. 267/2000, in ciascun esercizio finanziario.
2. Il prospetto medesimo dovrà essere trasmesso entro 10 giorni dall'approvazione del Rendiconto alla competenza Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro lo stesso termine, sul sito internet del Comune.

Art. 8 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione di approvazione.